



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro,
previdenziali, assicurative e per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Oggetto: Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo delle soglie massime per le spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali, in applicazione del paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con Decreto Direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026

Con la presente circolare, si forniscono le indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo delle soglie massime per le spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali, in applicazione del paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con Decreto Direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026.

1) Definizione di spese di funzionamento

Le spese di funzionamento costituiscono, ai sensi del § 4.1 delle Linee Guida, tutte le spese sostenute dai Fondi *"relative all'organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall'esercizio finanziario 2027, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi già previste nella Circolare ANPAL 1/2018. I Fondi adeguano la documentazione di rendicontazione contabile e finanziaria, eliminando le voci ricomprese in tali attività e inserendo i relativi costi nell'ambito delle spese di funzionamento"*.

La somma massima che può essere destinata annualmente da ciascun Fondo alle spese di funzionamento è rappresentata da una soglia percentuale calcolata ai sensi del § 4.2 delle Linee Guida, da calcolarsi sull'imponibile individuato dal medesimo paragrafo.

2) Individuazione della base imponibile

Ai sensi del § 4.2 delle Linee Guida: *"[...] Le quote percentuali massime delle spese di funzionamento che i Fondi sono tenuti a rispettare, sono da calcolarsi sulle risorse annualmente incassate provenienti*

dal gettito dello 0,30% e dalle eventuali risorse integrative. Tutte le altre entrate del Fondo, ivi comprese quelle costituite da somme comunque provenienti dalle risorse di cui all'articolo 118 della legge 388/2000 ma diverse dal gettito annuo che l'INPS destina al Fondo, non possono essere destinate alle spese di funzionamento né possono essere calcolate ai fini dell'imponibile su cui applicare la percentuale massima di spese di funzionamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

a) risorse che sono state impegnate negli anni precedenti per finanziare Avvisi a valere sul conto collettivo che, alla chiusura degli stessi, non siano state concretamente destinate a finanziare piani formativi perché non fatte oggetto di richiesta dalle imprese;

b) importi recuperati sulle risorse derivanti dal gettito, erogate dal Fondo alle imprese aderenti per la realizzazione delle attività formative e recuperate dallo stesso a fronte delle verifiche di competenza svolte sulla ammissibilità delle spese rendicontate;

c) saldo positivo tra proventi e oneri finanziari (ad es. interessi attivi derivanti dalla stipula di strumenti finanziari aventi ad oggetto risorse derivanti dal gettito);

d) disponibilità derivanti dalla portabilità degli accreditamenti INPS, trasferite nell'anno di riferimento dal Fondo di provenienza, a seguito di mobilità in entrata delle imprese aderenti."

3) Individuazione della percentuale da applicare

Ai sensi del § 4.2 delle Linee Guida, "L'ammontare annuale delle spese di funzionamento di cui al paragrafo 4.1 – arrotondato alla seconda cifra decimale - è calcolato su base annuale, come la media ponderata delle percentuali definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2009 nonché da una quota addizionale determinata sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro comunicate all'INPS, entro i seguenti limiti:

a) fino a 250.000 lavoratori delle imprese attive aderenti, quota annua addizionale del 12% delle risorse incassate;

b) da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese attive aderenti, quota addizionale annua dell'11% delle risorse incassate;

c) da 1.000.000 di lavoratori delle imprese attive aderenti in poi, quota annua del 7% delle risorse incassate.”

La percentuale da applicare alla base imponibile di cui al punto sub 2) è quindi costituita:

- da una **quota base** (Step 1);
- da una **quota addizionale** (Step 2);
- da una **eventuale addizionale ulteriore** (Step 3);

3.1) Calcolo della quota base (Step 1)

La quota base consiste in un'aliquota media complessiva, ponderata sul numero dei lavoratori aderenti al Fondo, partendo da aliquote fisse individuate dai decreti richiamati al punto precedente come segue:

a) fino a 250.000 lavoratori delle imprese attive aderenti, quota annua dell'8% delle risorse incassate;

b) da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese attive aderenti, quota annua del 6% delle risorse incassate;

c) da 1.000.000 di lavoratori delle imprese attive aderenti in poi, quota annua del 4 % delle risorse incassate.”

Ai fini del calcolo della quota base, si opera una ripartizione dei lavoratori delle imprese attive aderenti per scaglioni, suddividendoli in 3 fasce

- **1° Scaglione:** Primi 250.000 lavoratori.
- **2° Scaglione:** Successivi 749.999 lavoratori (da 250.001 a 999.999).
- **3° Scaglione:** lavoratori ulteriori (da 1.000.000 in poi).

Ad ogni scaglione viene attribuita la relativa percentuale

- **1° Scaglione:** $250.000 \times 8\% = A$
- **2° Scaglione:** $749.999 \times 6\% = B$
- **3° Scaglione:** $[TOT \text{ Lavoratori} - 1.000.000] \times 4\% = C$

Si effettua la ponderazione, dividendo la somma dei valori intermedi per il numero totale dei lavoratori.

Step 1:

$$(A + B + C) / TOT \text{ lavoratori} = \% \text{ quota base}$$

3.2) Calcolo della quota addizionale (Step 2)

Alla quota base calcolata come indicato, si aggiunge una quota addizionale fissa, applicata in modo diretto sulla base del numero di lavoratori aderenti al singolo Fondo.

Step 2:

a) fino a 250.000 lavoratori delle imprese attive aderenti: quota addizionale del 12% delle risorse incassate;

b) da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese attive aderenti, quota addizionale dell'11% delle risorse incassate;

c) da 1.000.000 di lavoratori delle imprese attive aderenti in poi, quota del 7% delle risorse incassate.

3.3) Eventuale addizionale ulteriore (Step 3)

Le Linee Guida fissano ulteriori circostanze al cui verificarsi corrisponde l'aggiunta di una ulteriore quota addizionale alla quota già calcolata ai sensi del punto 3.2 (Step 2). Si elencano di seguito le circostanze e la misura della relativa quota aggiuntiva.

N.	Circostanza	Quota addizionale ulteriore	Automatico o Su richiesta	Applicazione del tetto del 20%	Paragrafo di riferimento
1	Periodo di sospensione della verifica di mantenimento dell'autorizzazione, previa richiesta motivata presentata entro tre mesi dalla sospensione	+ 3%	Su richiesta	No	§ 2.2
2	Esigenze di adeguamento organizzativo derivanti dall'entrata in vigore	+ 3%	Su richiesta	No	§ 2.2

	delle Linee Guida, limitatamente al primo e al secondo anno di attuazione, previa richiesta motivata presentata entro il mese di marzo rispettivamente del 2027 e del 2028				
3	Fondi di nuova autorizzazione, per il secondo e il terzo anno di operatività	+ 3%	Automatico	No	§ 2.2
4	Presenza di articolazioni territoriali o regionali organizzate in forma stabile e continuativa in almeno cinque Regioni e/o Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una del Mezzogiorno	+ 2%	Automatico	Si	§ 4.2

Come sintetizzato in tabella, nel caso della circostanza di cui al § 4.2 delle Linee Guida (presenza di articolazioni territoriali in almeno 5 Regioni), la somma totale di quota base + quota addizionale + quota addizionale ulteriore non potrà in ogni caso superare il 20%.

Qualora un Fondo si trovi in una delle circostanze descritte in tabella, calcolerà la percentuale massima di spese di funzionamento come segue.

Step 3:

Spese di funzionamento = quota base + quota addizionale + quota addizionale ulteriore

4) Casi esemplificativi

Per agevolare l'applicazione delle presenti indicazioni si riportano di seguito 3 casi esemplificativi.

ESEMPIO 1

Fondo *alfa* con un bacino di 3.000.000 di lavoratori

Step 1 - Quota base

$$\begin{aligned} & [(250.000 \times 8\%) + (749.999 \times 6\%) + (2.000.000 \times 4\%)] / 3.000.000 = \\ & = (20.000 + 44.999,94 + 80.000) / 3.000.000 = \\ & = 144.999,94 / 3.000.000 = \\ & = 0,0483 = \mathbf{4,83\%} \end{aligned}$$

Step 2 - Quota aggiuntiva

Scaglione da 1.000.000 di lavoratori delle imprese attive aderenti in poi → **7%**

Step 3 -Quota aggiuntiva ulteriore

Il Fondo dispone di articolazioni territoriali in almeno 5 Regioni → **2%**

Percentuale spese di funzionamento Fondo *alfa* = 4,83% + 7% + 2% = 13,83%

ESEMPIO 2

Fondo *beta* con un bacino di 800.000 di lavoratori

Step 1 - Quota base

$$\begin{aligned} & [(250.000 \times 8\%) + (550.000 \times 6\%)] / 800.000 = \\ & = (20.000 + 33.000) / 800.000 = \\ & = 53.000 / 800.000 = \\ & = 0,0662 = \mathbf{6,62\%} \end{aligned}$$

Step 2 - Quota aggiuntiva

Scaglione da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese attive aderenti → **11%**

Step 3 -Quota aggiuntiva ulteriore

Nessuna circostanza → **0%**

Percentuale spese di funzionamento Fondo *beta* = 6,62% + 11% + 0% = 17,62%

ESEMPIO 3

Fondo *gamma* con un bacino di 200.000 di lavoratori

Step 1 - Quota base

$$\begin{aligned} & (200.000 \times 8\%) / 200.000 = \\ & = 16.000 / 200.000 = \\ & = 0,080 = \mathbf{8,00\%} \end{aligned}$$

Step 2 - Quota addizionale

Scaglione fino a 250.000 lavoratori delle imprese attive aderenti → **12%**

Step 3 -Quota addizionale ulteriore

Il Fondo *gamma* si trova nella condizione di poter ottenere dal Ministero l'incremento della quota addizionale prevista per gli adeguamenti organizzativi del Fondo alle Linee Guida → **3%**

Percentuale spese di funzionamento Fondo *gamma* = 8% + 12% + 3% = 23%

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Temussi



Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
C=IT
O= MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Siglato

AS/GE

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.